

Con sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.

Se nell'assicurazione sulla vita non si rinvencono ragioni idonee a giustificare in sé la previsione di una prescrizione breve, la sua combinazione con un dies a quo oggettivo determina la manifesta irragionevolezza della prescrizione biennale.

Nell'assicurazione sulla vita, infatti, è tutt'altro che remota l'eventualità che il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli sia ignaro di aver acquisito il diritto, non essendo a conoscenza della sua designazione. La pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve, dunque, in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere. In particolare, nessuna previsione di legge stabilisce che l'assicurato debba informare il beneficiario della designazione. Al contrario, il legislatore ha stabilito che l'assicurato possa sempre revocare il beneficio (art. 1921 c.c.), finanche tramite testamento (art. 1920 c.c.), salvo che l'evento si sia verificato o l'assicurato abbia rinunciato per iscritto alla revoca e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (così il citato art. 1921 c.c.). Si riscontra, dunque, una situazione che ha forti similitudini con l'istituto dell'accettazione dell'eredità, allorché colui che ha il diritto di accettare non sappia di essere stato designato quale erede dal testamento. In tal caso, però, il legislatore compensa l'oggettività del dies a quo - che decorre dall'apertura della successione e, dunque, dalla morte del de cuius, salva l'ipotesi della istituzione condizionale che fa principiare il computo del termine a partire dal verificarsi della condizione - con la previsione del termine decennale di prescrizione (art. 480, comma 1, c.c.).

Prima di tale novella, se è vero che il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., risultava, nel caso del contratto di assicurazione, ancora più breve (uno anziché due anni), nondimeno si era diffusa una prassi che di fatto garantiva una tutela. Le imprese di assicurazione non sollevavano l'eccezione di prescrizione ed eseguivano la prestazione nei confronti dei beneficiari, quando questi non avessero potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto, sempre che le richieste di liquidazione fossero pervenute entro dieci anni dalla morte dell'assicurato o dalla scadenza del contratto. Simile prassi era stata suggerita dallo stesso ISVAP - oggi sostituito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in base all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - che aveva rilevato come la maggior parte dei casi di richieste non tempestive dipendessero «dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell'esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell'assicurato» (punto 8 della circolare n. 403/D del 16 marzo 2000).

Per converso, il sopravvenuto obbligo di devolvere al fondo costituito con i rapporti "dormienti" le somme che non fossero state richieste, entro il termine di prescrizione, ha indotto le imprese assicurative a eccepire la prescrizione e ha impedito ai beneficiari di poter confidare finanche nella tutela offerta dall'art. 2940 c.c., che esclude la ripetizione dei debiti prescritti che siano stati spontaneamente adempiuti. La norma viola l'art. 3 Cost., essa, al contempo, contrasta con l'art. 47 Cost., che «tutela il risparmio in tutte le sue forme», poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale.

## Riferimenti Normativi:



# Assicurazione sulla vita: incostituzionale la prescrizione biennale decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

**Diritto civile** Tutela dei Diritti

Valerio de Gioia

29 | 02 | 2024

- art. 3 Cost.
- art. 47 Cost.
- art. 2952 c.c.
- art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134
- L. 27 ottobre 2008, n. 166
- art. 22, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179